



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 35 del registro Data: 10.10.2016	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'OVILE COMUNALE
--	---

L'anno DUEMILASEDICI il giorno dieci del mese di Ottobre, convocato alle ore 19,00 presso il locale sito in Corso Italia n° 108 in Cabras. Alla 1^a convocazione in seduta straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	Assenti
CARRUS Cristiano	X		FARA Antonello	X	
			DEIALA Fabio		X
MURANA Alessandro	X		CONTU Alessandro		X
PINNA Federica	X		CHERCHI Simone G.		X
ATZORI Davide	X		ABIS Andrea	X	
ERDAS Fenisia G.	X		CHERCHI Angela	X	
TRIFOLLIO Elisabetta	X		TRINCAS Carlo	X	
MELI Gian Piero	X		CARTA Carlo	X	
MELI Sara	X		ZOCCHEDDU Ivo G.G.	X	
TOTALI PRESENTI				N. 14	
TOTALI ASSENTI				N. 03	

PRESIEDE il Sindaco Sig. **Carrus Cristiano**

PARTECIPA il Segretario Comunale **Dr. Gianni Sandro Masala**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera pari oggetto;

ACQUISITO sulla stessa, il parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

Premesso che nel territorio del Comune di Cabras sono ubicati immobili soggetti ad uso civico, il cui vincolo deriva dal decreto emanato dal Commissario Regionale per gli Usi Civici di Cagliari n° 274 del 03.08.1941;

Visti i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 70/1997 con cui è stato approvato il regolamento comunale in materia di usi civici;
- deliberazione del Consiglio comunale n. 84/2000 con cui è stato approvato il Piano di valorizzazione delle terre ad uso civico, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 49 del 05 Luglio 2001, su deliberazione della Giunta Regionale n° 21/35 in seduta del 19 Giugno 2001;
- deliberazioni del Consiglio comunale n. 32/2015 e 24/2016 con cui sono state approvate le modifiche al regolamento comunale in materia di usi civici;

Dato atto:

- che l'Amministrazione Comunale di Cabras ha realizzato, su terra ad uso civico, un ricovero collettivo per ovini e caprini, altrimenti denominato ovile comunale, situato in agro di Cabras, in località "Rio Porcheddos" finanziato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna ex legge regionale n. 6, art. 26 del 24.02.1987.
- Il suddetto ovile è composto da due capannoni, un paddock ed un vano appoggio per operatore manuale. Annesso a tale strutture è il pascolo, che si estende su una superficie di circa 9 ettari.
- Tale struttura, in precedenza affidata ad un privato è attualmente non utilizzata.
- E' intendimento dell'Amministrazione procedere alla valorizzazione della struttura provvedendo alla concessione in uso della stessa.

Dato atto che al fine di poter attivare le procedure che consentano di affidare tale strutture mediante un bando ad evidenza pubblica occorre provvedere ad approvare un nuovo regolamento, posto che l'originario regolamento, approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 19.12.2003, non risulta essere superato dalle sopravvenute disposizioni normative ed è attualmente incompatibile col quadro normativo di riferimento.

Rilevato che il vigente regolamento sulla gestione delle terre civiche rimanda ad apposito specifico regolamento la disciplina delle modalità di gestione dell'ovile in questione e pertanto si rende necessario abrogare il regolamento vigente ed approvare il nuovo regolamento per la gestione dell'ovile comunale,

Il Sindaco illustra in sintesi il regolamento, quindi invita i consiglieri ad intervenire,

Il consigliere Zoccheddu chiede chiarimenti in merito all'art. 4, punto 2 relativamente al motivo per cui sia stato indicato il possesso di un numero minimo di 60 capi ovini o caprini tra i requisiti di partecipazione al bando di assegnazione, evidenzia inoltre la mancanza tra i requisiti previsti dall'art. 4 di quello relativo alla regolarità con gli obblighi assicurativi dei lavoratori, che propone di inserire, all'art. 5 evidenzia come non vengano indicati i criteri che determinano la formazione della graduatoria di assegnazione, qualora pervengano più domande; relativamente al resto del regolamento afferma di non avere riscontrato elementi tali da suggerire interventi,

Il consigliere Abis chiede di conoscere quale sia l'attuale stato della struttura in termini di funzionalità e degrado, di efficienza e di certificazioni degli impianti nonché della presenza di eventuali abusi edilizi, ritiene che prima dell'assegnazione sia necessario sapere se la struttura sia concedibile e che tipo di interventi debbano esser fatti; dice di esser curioso sul perché sia stato scelto il numero di 60 capi; relativamente al punto 4 dell'art. 4 ritiene che la formulazione debba essere rivista perché molto generica e perché risulta estremamente difficile che vi sia un agricoltore o allevatore che non abbia mai beneficiato di contributi per la propria attività; sul punto 5 dello stesso art. 4 rileva che la previsione non è altro che un obbligo di legge e come il Comune non abbia la competenza sulla vigilanza sanitaria, che spetta alla ASL,

Il Sindaco risponde che la figura istituzionale individuata quale autorità di sanità pubblica è il Sindaco il quale, se ci sono problemi sanitari, interviene presso gli organi competenti,

Il consigliere Abis riprende chiedendo che al punto dell'art. 4, anziché un progetto di estirpazione delle erbe palustri, sia previsto un progetto di valorizzazione fondiario; al punto 9 ritiene debba esser aggiunto anche l'obbligo di stipulare una polizza, a carico del concessionario, per i danni alla struttura; ritiene infine che nel bando debba esser evidenziato se ci sono opere a carico del privato per rendere funzionale la struttura,

Il Sindaco risponde al consigliere Zoccheddu, dicendo di condividere l'osservazione in merito alla regolarità dei lavoratori ma evidenziando come la stessa attenga ad una seconda fase successiva al bando, perché l'art. 2 prevede che il concessionario debba esser in regola con l'iscrizione all'INPS e come chi lavora debba esser assicurato obbligatoriamente per legge, in merito all'osservazione sui criteri ritiene che gli stessi vadano previsti nel bando, in quanto attengono ad un aspetto più gestionale rispetto alla previsione regolamentare che ha carattere generale: ritiene che l'art. 5 sia chiaro e che il responsabile farà un bando che fa riferimento ai requisiti di cui all'art. 4; relativamente alle osservazioni del consigliere Abis risponde che sono state fatte diverse verifiche sulla struttura, anche con i tecnici incaricati della redazione del piano di valorizzazione delle terre civiche i quali stanno redigendo una stima dei costi necessari per la piena funzionalità della struttura, oggi fatiscente, costi che saranno a carico del concessionario e che verranno scontati dal corrispettivo dell'affitto; afferma che, come rilevato dai tecnici, non sussistono abusi edilizi e che l'estirpazione delle erbe palustri necessita delle prescritte autorizzazioni per cui serve comunque un progetto; invita quindi i consiglieri a votare il regolamento, dicendo che l'ufficio ha lavorato in modo egregio verificando con attenzione tutte le problematiche tecniche: obiettivo del regolamento è la valorizzazione della struttura, qualora ci si accorga della necessità di rivedere alcuni articoli dà la propria disponibilità a riportarlo in consiglio comunale per le modifiche, poiché ogni regolamento è perfettibile e migliorabile; invita quindi i consiglieri a formulare le dichiarazioni di voto,

Il consigliere Zoccheddu evidenzia come il recupero della struttura sia importante ed in tal senso accoglie l'invito del Sindaco, ma d'altra parte rileva la totale chiusura alle proposte di modifica del testo; sostiene che non sia stata data risposta al numero dei 60 capi, ritiene sia un obbligo morale per il Comune richiedere la garanzia della regolarità dei lavoratori, afferma di cogliere con favore la disponibilità a rivedere il regolamento ma che i criteri vanno discussi prima dell'assegnazione e non dopo, ribadendo la competenza del Consiglio comunale a decidere sui criteri generali, mentre i punteggi sono di competenza degli uffici e vanno previsti nel bando; in merito all'estirpazione delle erbe palustri afferma che la stessa può trovare specificazione all'interno del progetto di valorizzazione dell'area, dichiara che il voto sarebbe favorevole se venissero accolte le proposte di modifica avanzate,

Il consigliere Meli Giampiero risponde che 60 capi è il numero minimo di capi per un allevatore professionale, al di sotto di tale cifra si tratta di un hobbista, evidenzia come sia importante mettere un custode della struttura,

Il consigliere Abis ritiene importante inserire nel regolamento la definizione dello stato di consistenza della struttura; concorda con il consigliere Zoccheddu sul fatto che i requisiti indicati all'art. 4 siano diversi dai criteri generali, i quali sono di competenza del Consiglio comunale: sulla base di questi criteri il dirigente formulerà il bando e attribuirà i punteggi; si dice consapevole del fatto che tutto sia perfettibile ma ritiene che il regolamento meriti un approfondimento: propone quindi che venga riportato all'esame del consiglio in altra seduta,

La consigliera Cherchi Angela dice di aspettare ad esprimere la propria intenzione di voto al fatto se le richieste di modifica vengano discusse e recepite; si dice d'accordo sul fatto che i criteri debbano essere stabiliti dal Consiglio nel regolamento per dare indirizzi agli uffici per la predisposizione del bando; sulla regolarità dei lavoratori si dice non favorevole all'inserimento nei requisiti di assegnazione perché presupporrebbe irregolarità, ritiene più corretto inserire la mancanza di regolarità i motivi di revoca;

Il Sindaco dice che si può inserire la mancata regolarità dei lavoratori nell'articolo che parla di decadenza e revoca della concessione qualora pervenissero notizie dagli organi competenti ma la revoca non può essere automatica; sulle erbe palustri afferma che si può inserire un riferimento al progetto di miglioramento fondiario; in merito ai criteri afferma che se si ragiona ora si può sospendere la seduta per 5 minuti ma si dice contrario al rinvio del regolamento ad altra seduta,

Alle ore 20.27 la seduta viene sospesa per consentire la riunione dei gruppi di maggioranza e di opposizione,

alle ore 20.36 la seduta riprende, con il Sindaco che propone quale criteri generali quelli dell'età e dell'offerta economica,

Il consigliere Abis rileva come l'offerta economica contrasti con il principio della concessione, che prevede un canone fisso,

Il consigliere Zoccheddu propone quale criterio, oltre all'età, la valutazione del progetto di miglioramento fondiario,

Il Sindaco, dopo breve discussione, propone quali due criteri generali quello dell'età dei richiedenti (età media dei componenti in caso di cooperative o società) e la valutazione del progetto, invita quindi a formulare le dichiarazioni di voto,

Dopo una breve sospensione richiesta dall'opposizione per valutare la proposta formulata dal Sindaco, **Il consigliere Abis** dichiara la decisione dell'opposizione di votare a favore, evidenziando come il regolamento sia migliorato grazie alle proposte dell'opposizione e confida che in sede istruttoria la qualità del progetto possa evidenziare qualcosa di più,

La consigliera Trifoglio dichiara il proprio voto favorevole, precisando come il regolamento è migliorato anche grazie alla maggioranza che ha ascoltato e dimostrato apertura alle richieste della minoranza,

Visto l'esito della votazione, di presso riportato:

Presenti: n° 14 - Voti favorevoli: n°14 – Unanimità

DELIBERA

- 1) **DI ABROGARE** il Regolamento Comunale per la gestione dell'ovile Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 79 del 19.12.2003;
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di Regolamento Comunale allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
F.to(Cristiano Carrus)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

CHE

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online **dal 13.10.2016 al 28.10.2016** (art.124,Dlgs 267/2000)

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

È inviata il **13.10.2016** ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi: affari generali finanziario polizia municipale servizi sociali tributi tecnico produttivi demografici ufficio legale area marina protetta.

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

E' divenuta esecutiva il
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4° - Dlgs 267/2000);
Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3° - D. Lgs 267/2000);

Il Segretario Comunale
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'OVILE COMUNALE

Art. 1 – Oggetto

L'Amministrazione Comunale di Cabras ha realizzato, su terra ad uso civico, un ricovero collettivo per ovini e caprini, altrimenti denominato ovile comunale, situato in agro di Cabras, in località "Rio Porcheddos" finanziato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna ex legge regionale n. 6, art. 26 del 24.02.1987.

Il suddetto ovile, composta da due capannoni di mt. 35 x 12 è idoneo ad ospitare capi ovini e caprini. Insiste inoltre un paddock di mt. 40 x 33 ed un vano appoggio per operatore manuale di 70 mq. Annesso a tale strutture è il pascolo, che si estende su una superficie di circa 9 ettari.

Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione e le forme di utilizzo e gestione degli impianti sopra descritti

Art. 2 – Soggetti beneficiari

L'ovile comunale è destinata all'uso ed alla gestione degli allevatori regolarmente iscritti all'istituto di Previdenza Sociale come coltivatori diretti ed esercenti l'attività per lo sfruttamento dell'allevamento animale ai fini produttivi. L'utilizzo delle strutture dell'ovile comunale, in quanto insistenti su terre ad uso civico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 12/1994, è riservata esclusivamente agli allevatori facenti parte della popolazione residente nel Comune di Cabras.

In caso di allevatori costituiti in forma societaria si terrà conto della residenza di tutti i soci e della sede sociale.

Art. 3 Durata

La durata della concessione in uso dell'ovile comunale è fissata in anni dieci.

Art. 4 Requisiti per l'assegnazione

L'assegnazione per l'utilizzo dell'ovile comunale potrà essere concessa a:

1. Agli allevatori regolarmente iscritti ed esercenti l'attività, per lo sfruttamento dell'allevamento animale ai fini produttivi, residenti nel Comune di Cabras;
2. Agli allevatori che possiedano greggi con un numero minimo di capi ovini e/o caprini adulti non inferiore a 60;
3. Agli allevatori che non dispongano di stalle od ovili propri destinati al ricovero degli animali;
4. Agli allevatori che non abbiano usufruito di contributi, mutui, sovvenzioni o aiuti economici in alcuna forma da parte di Enti Pubblici e che non abbiano in corso procedure per ottenere tali provvidenze finalizzate alla costruzione di un ovile ;
5. Agli allevatori che abbiano i capi animali immuni da malattie infettive e sottoposti alle vaccinazioni di legge.
6. Agli allevatori che si impegnano a mantenere la destinazione del terreno attraverso la coltivazione di seminativi o erbai;

7. Agli allevatori che si impegnano alla presentazione di un progetto di valorizzazione fondiaria comprendente l'eventuale estirpazione delle erbe palustri esistenti.
8. Agli allevatori che si impegnano alla stipula di apposita polizza assicurativa per danni verso terzi e verso la struttura.

Art. 5 – Assegnazione

L'assegnazione verrà effettuata ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, cui potranno partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti prescritti all'art. 4.

Il Servizio Usi Civici provvederà ad emanare apposito bando ad evidenza pubblica, tenendo conto dell'età dell'assegnatario o dei soci e della qualità del progetto proposto.

L'assegnazione è concessa dal Responsabile del Servizio Usi Civici a seguito di domanda da presentarsi nelle forme, tempi e modi indicati nel medesimo bando.

Ad esito della procedura di gara l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposita convenzione predisposta dall'Amministrazione concedente.

Art. 6 Consegna dell' ovile

Dopo la stipula della convenzione di assegnazione in uso dei locali dell' ovile comunale, e prima della consegna, alla presenza del concessionario, si provvederà alla redazione di un inventario delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione o consegnate al concessionario. Da tale momento il concessionario assumerà gli obblighi del custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 1177 del codice civile.

Al momento del rilascio dei locali il concessionario avrà cura di restituirli in perfetto stato e completamente puliti e sgomberi.

Art. 7 Utilizzo dei locali

I locali di allevamento devono essere mantenuti e governati in modo da garantire buone condizioni di stabulazione, di igiene, di pulizia e di salute degli animali.

Il concessionario dovrà:

- a) Utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) Non potrà consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi sotto la pena dell'immediata decadenza della concessione;
- c) Concedere libero accesso al personale dipendente ovvero incaricato dall'amministrazione comunale per le verifiche necessarie;

Art. 8 Manutenzione ordinaria.

La manutenzione ordinaria e le relative spese sono poste a carico del concessionario. A tale scopo il concessionario consentirà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del comune riterranno necessarie effettuare. Altresì l'Amministrazione comunale potrà, con efficacia vincolante, prescrivere i lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari al fine di mantenere efficienti le strutture e le dotazioni assegnate.

Art. 9 Consumi

I consumi di energia elettrica, acqua, gas, spese telefoniche ed ogni altra spesa connessa o conseguente all'utilizzo della ovile comunale sono poste interamente a carico del concessionario. Parimenti, i relativi contratti di somministrazione saranno intestati a nome del concessionario.

Art. 10 Divieti

E' fatto divieto assoluto al concessionario di cedere a terzi le strutture concesse. E' fatto divieto assoluto al concessionario l'utilizzo delle strutture concesse per finalità diverse da quelle relative all'allevamento.

E' fatto divieto di apportare qualsiasi modifica alle strutture murarie ed alle dotazioni facenti parte della relativa concessione. Eventuali interventi di miglioria o modifica differenti dalla manutenzione ordinaria potranno essere realizzati solo previa autorizzazione del Servizio Usi Civici, a seguito di delibera favorevole del Consiglio Comunale, senza diritto di indennizzo.

Art. 11 Polizza Assicurativa

Il concessionario deve stipulare apposita polizza per eventuali danni alla struttura ed inoltre a garanzia del pagamento dei canoni dovuti, della regolare manutenzione delle strutture, degli impianti e dei servizi e per la pulizia generale, per l'allontanamento dei letami, delle lettiere e di altri materiali.

La polizza, nella misura quantificata dal Servizio Usi Civici, deve essere versata e presentata anticipatamente alla sottoscrizione della convenzione di affidamento in gestione.

La stessa dovrà avere una durata pari alla durata della concessione e sarà concessa liberatoria solo dopo il termine della medesima a seguito di verifica da parte degli uffici comunali del rispetto delle condizioni pattuite e delle avvenute esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e delle pulizie.

Nel caso di mancata esecuzione da parte del concessionario dei lavori sopraindicati, la polizza sarà incamerata dal Comune ed utilizzata fino a concorrenza delle somme necessarie per l'espletamento dei lavori non effettuati dal concessionario e l'eventuale somma eccedente restituita al concessionario .

Art. 12 Tariffe

Per l'utilizzo dell' ovile comunale è dovuto, da parte dell' utente, il pagamento delle quote stabilite dalla relativa convenzione di affidamento, la quale terrà conto della misura, dei modi e tempi previsti dal Regolamento di Gestione degli Usi Civici del Comune di Cabras e dalle tariffe stabilito dalla Giunta Comunale.

In sede di riavvio delle strutture nell'eventualità in cui sia necessario realizzare interventi funzionali alla rimessa in servizio, le relative spese sostenute dal concessionario potranno essere decurtate dall'importo del canone concessorio.

Art 13 Revoca, decadenza e rinuncia

Le concessioni sono revocabili per motivi di pubblico interesse.

In caso di revoca per motivi di pubblico interesse competerà al concessionario un indennizzo nella misura da stabilirsi con apposita stima prodotta da un tecnico abilitato che tenga conto dei miglioramenti sussistenti e dei contributi erogati da Enti Pubblici.

Le concessioni sono revocate inoltre per le seguenti motivazioni :

- a) Realizzazione di danni ai terreni e stabili comunali, compreso l'incendio colposo;
- b) Mancato rispetto della destinazione d'uso degli immobili per i quali è stata rilasciata la concessione;
- c) Mancato rispetto del piano colturale o di valorizzazione per il quale la concessione è stata rilasciata;
- d) Mancato avvio del piano di gestione o di valorizzazione per il quale la concessione è stata rilasciata, entro 3 mesi dalla comunicazione di assegnazione;
- e) Cessione a terzi dell'uso degli immobili;
- f) Rimozione dei confini tra lotti esistenti o modifica dello stato delle strade ivi formate, ovvero danneggiamento della viabilità rurale;
- g) Estirpazione della macchia, senza autorizzazione degli enti preposti o per la quale il concessionario non ha presentato apposito progetto;
- h) Mutamento della ragione sociale o dell'oggetto sociale senza benestare del Comune;
- i) Morosità nel pagamento del canone. Si considera moroso il concessionario a seguito del mancato pagamento del canone, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prefissata;
- j) Alienazione delle aree concesse a titolo oneroso e in qualsiasi forma regolata;
- k) Attentato all'equilibrio naturale ed ambientale dei terreni concessi;
- l) Trasformazioni geomorfologiche dei terreni in concessione non autorizzate;
- m) Detenzione abusiva di altre terre civiche, nonostante la diffida a liberarle;
- n) Realizzazione di recinzioni non debitamente concesse;
- o) Modifica in vigore della presente concessione della compagine sociale ;
- p) Ripetute inosservanze delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- q) Mancata vaccinazione prevista dalla legge dei capi animali presenti nella ovile .
- r) Mancata regolarità contributiva ed assicurativa del personale impiegato nella struttura.

Nei casi suddetti il Servizio Usi civici, previa contestazione degli addebiti al concessionario che vale quale comunicazione di avvio del procedimento di revoca, provvede alla revoca della concessione.

Nei casi suddetti il concessionario non potrà richiedere alcun rimborso, indennità o altri compensi, né del corrispettivo pagato per la concessione, né per eventuali investimenti effettuati nell'area, che vengono acquisiti a tutti gli effetti al patrimonio comunale.

Il concessionario sarà invece tenuto al pagamento degli eventuali oneri che dovranno essere sostenuti per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione, ovvero di sospenderla temporaneamente nelle ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Il concessionario **decade** dalla concessione nei seguenti casi:

- a) Perdita dei requisiti previsti dal presente regolamento, in vigore di concessione;
- b) Cessazione dell'attività;
- c) Morte del concessionario.
- d) Fallimento del concessionario.

In caso di decadenza, l'amministrazione si attiverà al fine di attivare tempestivamente le procedure onde consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia il concessionario dovrà darne pronta comunicazione scritta agli uffici comunali. In caso di mancata comunicazione, al concessionario continueranno ad essere addebitati i canoni previsti per l'utilizzo degli impianti.

Nessun indennizzo ad alcun titolo competerà al concessionario, neppure a titolo di rimborso spese, in caso di decadenza, rinuncia o revoca (salvo il pubblico interesse) della concessione o al termine della sua vigenza. Eventuali investimenti effettuati nell'area vengono acquisiti a tutti gli effetti al patrimonio comunale.

Art.14 Oneri contrattuali

Tutte le spese inerenti il contratto, comprese quelle di bollo e registrazione o comunque connesse e conseguenti al contratto di concessione sono a totale carico del concessionario.

Art 15 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari.